



COMUNE DI CAPRI LEONE

(Città Metropolitana di Messina)

Registro Determinazioni Area Ragioneria e Finanza n. 39 del 14/11/2022

Registro Generale delle Determinazioni

n. 818 del 14/11/2022

Oggetto: Costituzione Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2022.

Il Responsabile dell'Area Ragioneria e Finanza

Premesso che

- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio è attualmente disciplinata dall'articolo 67 del C.C.N.L. 21.05.2018;

Richiamati

- gli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. – Comparto Regioni ed Autonomie Locali – del 22.01.2004, con i quali vengono determinate le modalità per la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare per incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, da determinarsi annualmente, suddivise in risorse stabili (che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, pertanto, restano acquisite al Fondo sino a nuova modifica) e risorse variabili (che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo);
- l'articolo 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali che prevede: “A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004”;
- l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il comma 3-quinques¹;

¹La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa.

Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

- l'articolo 40 bis del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, che dispone: *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”*;
- l'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27.12.2013, n. 147, il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2015 il fondo è cristallizzato in modo da rendere consolidati i risparmi di spesa che si sono raggiunti negli anni 2011-2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del predetto Decreto-legge;
- l'articolo 1, comma 236, della Legge 28.12.2015, n. 208, il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- l'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, dispone: *«Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*;

Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.

In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali.

Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

- la circolare del di 08.05.2015, n. 20, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 15, del 16.05.2019, avente ad oggetto: "Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che prevede, altresì, la certificazione da parte dell'Organo di Controllo della costituzione del Fondo risorse decentrate;
- la Circolare n. 16 del 15.06.2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - avente ad oggetto: "Il conto annuale 2019 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";
- la Circolare n. 18 del 28.06.2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - avente ad oggetto: "Il conto annuale 2020 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";
- il punto 5.2 del principio contabile allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118e successive modifiche ed integrazioni, laddove, esplicitando gli effetti esiziali della mancata costituzione del fondo, prevede: "in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale";

Atteso che

- gli importi decurtati per il periodo 2011-2014, secondo il disposto dell'articolo 9, comma 2 bis, del Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015 e che il fondo deve essere ridotto proporzionalmente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 deve avvenire secondo i criteri previsti dall'articolo 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali, sottoscritto in data 21.05.2018;
- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa deve essere predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la non corretta gestione del relativo complesso procedimento amministrativo/contabile può comportare responsabilità e conseguente danno erariale a carico del responsabile competente;
- si deve provvedere alla sottoscrizione del C.C.D.I. per l'anno 2021 e che, pertanto, per tale annualità si può provvedere alla liquidazione dei soli istituti obbligatori previsti dal C.C.N.L.;
- così come evidenziato dalla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 06.06.2017 e dalla Corte dei Conti della Lombardia, con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10.04.2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex articolo 41 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001;

Dato atto che

- le risorse per il lavoro straordinario per l'anno 2009 ammontavano ad **euro 8.766,86** determinate ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. 01.04.1999, così come confermato dall'articolo 45 del C.C.N.L. 22.01.2004, non ricompresi nella costituzione del Fondo *de qua* e che le predette somme venivano decurtate, per il solo anno 2010, del 3%, in applicazione della normativa che si richiama a seguire;
- l'ARAN - con Parere RAL1462 - ha affermato che:
 - a) le risorse dell'articolo 15 del CCNL del 01.04.1999 non possono essere utilizzate per il finanziamento dei compensi per lavoro straordinario; esse sono destinate a consentire solo le erogazioni delle diverse voci del trattamento accessorio del personale indicate nell'articolo 17 del medesimo CCNL del 01.04.1999;

- b) per il finanziamento del lavoro straordinario trovano applicazione in via esclusiva le regole dell'articolo 14 del CCNL del 01.04.1999, che stabiliscono le specifiche modalità di quantificazione delle risorse destinate a tale voce retributiva;
- c) infatti, le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in misura fissa dall'articolo 14, comma 1, del CCNL del 01.04.1999, nel senso che le stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998;
- d) a far data dal 31.12.1999, le risorse, quantificate ai sensi della precedente lettera a), dovevano essere ridotte nella misura del 3% (art.14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999); tale riduzione è stata prevista come "una tantum", nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all'anno 1999;
- e) pertanto, a far data dal 31.12.1999, per ciascun anno, le risorse destinate al lavoro straordinario possono essere solo quelle derivanti dall'applicazione del sistema di calcolo delle precedenti lettere c) e d);
- f) le suddette risorse possono essere incrementate solo con quelle che specifiche disposizioni di legge destinano al lavoro straordinario in presenza di consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali;
- g) le risorse per il lavoro straordinario, calcolate secondo le modalità delle precedenti lettere c) e d), possono essere ridotte, in modo permanente, solo in presenza di un preventivo intervento di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, idoneo a giustificare una stabile diminuzione delle risorse destinate al lavoro straordinario (articolo 14, comma 3, primo periodo); tale forma di riduzione non costituisce oggetto di contrattazione decentrata integrativa in quanto dipende da scelte organizzative dell'Ente²;
- h) ogni decisione di riduzione stabile delle risorse per il lavoro straordinario (di cui alla precedente lettera g) deve essere attentamente valutata dall'Ente in quanto, attualmente, non ci sono regole che possano consentire successivamente all'ente stesso di incrementare autonomamente e in via ordinaria le risorse del lavoro straordinario per fare fronte a particolari esigenze che si dovessero presentare³;
- i) per ciascun anno, eventuali risparmi accertati a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 01.04.1999, sono destinati ad incrementare le risorse di cui all'articolo 15 del CCNL del 01.04.1999 e successive modificazioni ed integrazioni⁴;
- j) si deve ricordare, comunque, che la stessa possibilità di incrementare le risorse decentrate, di natura stabile o variabile, anche ove consentita dai CCNL, per l'anno 2017, deve essere comunque preventivamente ed attentamente valutata sotto il profilo del rispetto delle rigorose disposizioni dell'articolo 9, comma 2-bis, della Legge 30.07.2010, n.122;

Preso atto

- dell'articolo 32, comma 7, del C.C.N.L. 22.01.2004 che prevede un incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a "0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'articolo 10" (*alte professionalità*);

² (in base all'articolo 14, comma 3, primo periodo, del CCNL del 01.04.1999, "le parti si incontrano al livello di ente per individuare le soluzioni per consentire una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi".

³ sono fatti salvi i finanziamenti esterni giustificati da casi particolari: scadenze elettorali, calamità naturali, protezione civile.

⁴ si tratta, tuttavia, di risorse prive della caratteristica della stabilità in quanto, nell'anno successivo, le stesse rientrano nella disponibilità del fondo per lavoro straordinario.

- che l'ARAN - con Parere RAL297 - ha affermato che “nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque essere destinate ad altre finalità⁵;

Acclarato che

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- il fondo costituito per l'anno 2016 è stato rideterminato in euro 95.417,59 di cui euro 84.379,17 per la parte stabile ed euro 11.038,42 per la parte variabile giusta determinazione del Responsabile dell'Area Ragioneria e Finanza n. 40 del 17.12.2021 registrata nel registro generale in pari data al n. 870;
- il fondo per le posizioni organizzative dell'anno 2016 era pari complessivamente ad euro 56.853,80 di cui euro 49.438,09 per indennità di posizione ed euro 7.415,71 per indennità massima di risultato;
- il fondo, così come costituito per l'anno 2016, non superava l'importo dell'anno 2010, pari ad euro 97.978,85 di cui euro 69.339,89 di parte stabile ed euro 28.638,96 di parte variabile e cristallizzava la situazione dell'anno 2014 e 2015;
- il fondo costituito per l'anno 2017, così come rideterminato con Determinazione n. 41 del 17.12.2021, è pari ad euro 106.003,61 di cui euro 84.663,87 di parte stabile ed euro 7.324,76 + 14.014,98 di risorse variabili;
- che detto fondo, rideterminato con Determinazione n. 41 del 17.12.2021 è stato “**certificato**” dal collegio dei revisori dei conti dell'Ente con verbale n. 37/2021 del 18.12.2021, il quale, consequenzialmente, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali, costituisce l'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 (relative all'anno 2017), ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.01.2004;
- negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 sono cessati dipendenti in possesso di retribuzione individuale di anzianità o di assegni *ad personam* e che tali quote non più corrisposte confluiscono nel fondo di cui all'articolo 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018;
- il fondo costituito per l'anno 2022, così come determinato con il presente provvedimento amministrativo, è pari ad euro 99.077,91 di cui euro 95.680,43 di parte stabile ed euro 3.397,48 (non soggette al limite) di risorse variabili;
- il fondo per le posizioni organizzative dell'anno 2022 è pari complessivamente ad euro 44.698,26 di cui euro 38.868,05 per indennità di posizione ed euro 5.830,21 per indennità massima di risultato;
- risulta necessario procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022, come risulta dal prospetto allegato A) al presente provvedimento, nel rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 e successive modifiche e integrazioni;

⁵ il C.C.N.L. 31.07.2009, all'articolo 7, comma 1, lettera e) aveva demandato al contratto successivo le “modalità di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle risorse accantonate in applicazione dell'articolo 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004, ove le stesse non siano già state impiegate per il finanziamento dell'istituzione delle alte professionalità”.

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

DETERMINA

1. di costituire il **Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2022**, il cui importo viene determinato in **euro 99.077,91** come riportato nell'allegato A) al presente provvedimento;
2. le risorse per il **lavoro straordinario** per l'anno 2021 ammontano ad **euro 8.503,85**, determinate ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. 01.04.1999, così come confermato dall'articolo 45 del C.C.N.L. 22.01.2004, non ricompresi nella costituzione del Fondo *de qua*;
3. l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta coperto dalle disponibilità previste nel macroaggregato 1 delle Missioni e Programmi del Bilancio di Previsione 2022-2024;
4. di notificare il presente provvedimento all'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente per l'acquisizione del relativo parere;
5. di comunicare alla RSU ed alle organizzazioni sindacali interessate quanto deciso con il presente provvedimento;
6. di procedere, a seguito del parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente, alla sottoscrizione dell'accordo decentrato relativo all'utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 nei limiti delle risorse disponibili di cui al punto 1;
7. di trasmettere, successivamente, all'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente, gli "Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico - finanziaria ai contratti integrativi" ex articolo 40 comma 3-sexies del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

Rende noto

- che la struttura amministrativa competente è l'Area Ragioneria e Finanze;
- che il responsabile del procedimento è la signora Marisa Gaetana Coco;
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.



Il Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Giuseppina Mangano

COMUNE DI CAPRI LEONE

Città Metropolitana di Messina

VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA

Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Capri Leone, lì 14 novembre 2022



Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dott.ssa Giuseppina Mangano

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della somma di sul Cap. _ vari _ del bilancio-
Impegni n._ vari _





Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dott.ssa Giuseppina Mangano



Articolo 67, comma 1, C.C.N.L. 21.05.2018 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017	86.943,70
Incrementi stabili * articolo 67, comma 2, C.C.N.L. 21.05.2018	
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) - (art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2) - Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	4.702,03
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) - (art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. I) - Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) - (art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3) - Riduzione stabile dello straordinario.	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) - (art. 15 del CCNL 1/4/199 c. 5) Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.	0,00
Totale Incrementi stabili art. 67 c. 2 CCNL 2018	4.782,03
Decurtazioni	
Art. 15, c. 1, lett. I) CCNL 1/4/99 risorse o riduzioni derivanti dal salario accessorio per trasferimenti a seguito del decentramento e delega di funzioni (personale Ata)	1.630,02
Art. 19, c. 1 CCNL 1/4/99 Insieme delle risorse già utilizzate per il primo inquadramento delle ex q.f. 1^ e 2^ e 5^ dell'area della vigilanza (Art. 7, c. 7, CCNL 31/3/1999)	272,68
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo nuovi incarichi di posizioni organizzative e risultato - enti con e senza dirigenza	0,00
Totale decurtazioni parte stabile	1.902,70
Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità	89.743,03
Decurtazioni operate nel periodo 2011- 2014 (articolo 9, comma 2 bis, secondo periodo, D.L. n. 78/2010)	0,00
Decurtazioni operate nell'anno 2016 (art. 1 comma 236 L.208/2015)	0,00
Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità dopo le decurtazioni anni precedenti	89.743,03
Decurtazione per superamento tetto 2016 (art.23 comma 2 Dlgs 75/2017)	0,00
Totale fondo stabile a seguito decurtazioni	89.743,03
Incrementi con carattere di certezza e stabilità <u>NON</u> soggetti a limite	
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	4.160,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	1.777,40
Totale Incrementi con carattere di certezza e stabilità <u>NON</u> soggetti a limite	5.937,40
Totale risorse stabili	95.680,43





RISORSE VARIABILI

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	
Art. 67 c. 3 lett. a) CCNL 21.02.2018 - (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) - art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 - (recupero evasione ICI)	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) - art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 - (Legge Regionale 17/90)	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. d) - Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della RIA e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	0,00
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. h) e comma 4 - Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) e comma 5 lett. b-art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento. - compreso proventi CDS	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	0,00
Decurtazioni operate nell'anno 2014	0,00
Decurtazioni operate nell'anno 2016	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE al netto delle decurtazioni	0,00

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	
Articolo 67 del C.C.N.L. del 21.02.2018, comma 3, lettera a) - Articolo 15 del CCNL 01.04.1999, comma 1, lettera d) - Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, Legge n. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazioni - convenzioni - contributi dell'utenza).	0,00
Articolo 67 del C.C.N.L. del 21.02.2018, comma 3, lettera b) * Articolo 15, comma 1, lettera K), Articolo 16, commi 4, 5 e 6 D.L. n. 98/2011 - Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	0,00
Articolo 67 del C.C.N.L. del 21.02.2018 comma 3, lettera c) * Articolo 15, comma 1, lettera k), C.C.N.L. 1998-2001 - incentivi per funzioni tecniche, articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016, articolo 76 del d.lgs. n. 56/2017.	3.397,48
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3, lettera c) - ART. 15 c. 1 lettera K) - Compensi ISTAT	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lettera c) - Art. 27 CCNL 14.09.2000 - Incentivi avvocatura	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lettera c) - ART. 15 c. 1 lettera K) -	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. e) Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	0,00
Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018 - Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	3.397,48
TOTALE RISORSE VARIABILI	3.397,48





RIEPILOGO FONDO	
Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità prima delle decurtazioni	89.743,03
Risorse variabili soggette a limite	0,00
Totale fondo al netto delle risorse NON soggette a limite prima delle decurtazioni	89.743,03
Decurtazioni anni precedenti	
Decurtazioni operate nel 2014 - cessazioni e rispetto limite periodo 2010/2014 (articolo 9, comma 2 bis, Legge n. 122/2010 - secondo periodo)	0,00
Decurtazioni operate nell'anno 2016 - cessazioni e rispetto limite 2015 (articolo 1, comma 236, Legge n. 208/2015)	0,00
Totale fondo al netto delle decurtazioni anni precedenti	89.743,03
Decurtazioni per rispetto del limite 2016 (articolo 23, comma 2, Dlgs. n. 75/2017)	0,00
TOTALE FONDO A SEGUITO DECURTAZIONE	89.743,03
Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità non sottoposte a limite	5.937,40
Risorse variabili NON soggette a limite	3.397,48
TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE A LIMITE	99.077,91
FONDO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO – Art. 14 C.C.N.L. 1° Aprile 1999 – (Come confermato dall'art. 45 del CCNL 22.01.2004)	
Fondo straordinario	8.503,85

